

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA CASETTA", UBICATO IN VIA SAN LORENZO N. 22 A VALLESELLA DI DOMEGGE DI CADORE.

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

_____, nato/a a _____ il ____/____/____, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Responsabile *pro tempore* dell'Area Tecnica del Comune di Domegge di Cadore, con sede in Domegge di Cadore, via Roma n. 1 (codice fiscale n.00185910254), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 23.2.26 e della determinazione del Responsabile *pro tempore* dell'Area Tecnica n. 13 del 31.12.2026 entrambe esecutive ai sensi di legge, nel prosieguo "**Locatore**" o "**Comune**";

E

_____, c.f. _____, nato/a a _____ il ____/____/____, residente a _____ in via _____ n. _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in proprio/in qualità di _____ legale rappresentante di _____ con sede legale a _____ in via _____, nel prosieguo "**Conduttore**".

Premesso che:

- a. con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23 febbraio 2026 si è stabilito, al fine di conseguire un'efficiente utilizzazione del patrimonio comunale disponibile, di procedere alla concessione in locazione ad uso commerciale dell'unità immobiliare posta in località Vallesella, via San Lorenzo n. 22, censita al Foglio 23 Map. 1037 del Catasto Fabbricati di Domegge di Cadore, con aggiudicazione al soggetto che avesse presentato la migliore offerta economica;
- b. con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23 febbraio 2026 sono stati approvati gli atti della procedura di evidenza pubblica (avviso pubblico e modello di domanda) e il presente schema di contratto;
- c. con determinazione del Responsabile p.t. del Servizio Tecnico n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria delle offerte con aggiudicazione definitiva a _____;
- d. occorre procedere alla stipulazione del contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1.1 Il Comune di Domegge di Cadore, come sopra rappresentato, concede in locazione a _____, che accetta, l'unità immobiliare (di seguito indicato **"Immobile"**) appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente e ubicata in località Vallesella, via San Lorenzo n. 22, censita al Foglio 23 Map. 1037 del Catasto Fabbricati di Domegge di Cadore, Classe 1, Piano T, Cons. 59 mq – Rendita € 1.349,86 e comprensiva dell'area esterna a prato di pertinenza, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegato **A)** al presente atto.

1.2 La locazione è a uso non abitativo. A tal, fine il conduttore dichiara che l'Immobile verrà utilizzato per lo svolgimento di _____. L'Immobile dovrà pertanto essere adibito esclusivamente all'uso predetto, con la conseguenza che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile, qualora il Conduttore dovesse modificarne l'uso senza il preventivo assenso scritto del Locatore.

1.3 Nella locazione è compreso l'utilizzo da parte del Conduttore di beni mobili, arredi, impianti, servizi e attrezzature di proprietà comunali presenti nell'Immobile, come risultanti dal verbale di consistenza allegato **B)** al presente atto. Le Parti dichiarano che l'Immobile è oggetto principale del contratto e ha funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi, quali i beni mobili oggetto di inventario, che rivestono dunque carattere di accessorietà; è dunque escluso che la presente possa qualificarsi quale affitto di azienda.

Articolo 2 - Durata del contratto

2.1 Il contratto ha durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.

2.2 Ai sensi dell'articolo 28 della Legge n. 392/1978, alla prima scadenza il contratto si rinnoverà per ulteriori 6 (sei) anni, salvo disdetta espressa da comunicarsi all'altra parte almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC. Pertanto la durata complessiva del contratto non potrà superare i 12 (dodici) anni.

2.3 Alla prima scadenza contrattuale il Locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 392/1978.

2.4 Alla scadenza del contratto non è dovuta al Conduttore l'indennità di avviamento prevista dall'articolo 34 della Legge n. 392/1978.

2.5 È facoltà del Conduttore recedere dal contratto anteriormente alla naturale scadenza, dandone comunicazione scritta al Locatore, mediante lettera raccomandata o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 3 - Canone di locazione

3.1 Il canone di locazione è stabilito in Euro () per ciascun anno di vigenza del contratto. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 392/1978 detto canone sarà annualmente adeguato nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3.2 Il canone annuo di locazione, come determinato al precedente punto 3.1, è pagato dal Conduttore in rate mensili anticipate, da versare entro il (inserire giorno) mediante versamento PagoPA.

3.3 Il Conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

3.4 Il mancato, parziale o ritardato pagamento del canone di locazione alle scadenze stabilite costituisce sempre, automaticamente e qualunque ne sia la causa, il Conduttore in mora; dalle scadenze saranno, pertanto, dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti, senza che ciò comporti per il Locatore la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione.

3.5 Le Parti possono convenire per iscritto che dal canone di locazione sia scomputato, in tutto o in parte, l'importo delle spese sostenute dal Conduttore per modifiche, migliorie, innovazioni o addizioni apportate all'Immobile, come previsto dal successivo articolo 6.2.

Articolo 4 – Condizioni dei locali, consegna, riconsegna

4.1 Il Conduttore dichiara di ben conoscere l'Immobile e di accettarlo nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, i diritti, le pertinenze, usi, servitù attive e passive, nulla escluso e riservato, prendendolo in consegna con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale.

4.2 Il Locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche per la sua destinazione a uso non abitativo; sono fatti salvi gli adeguamenti e provvedimenti

eventualmente previsti da normativa urbanistica sopravvenuta.

- 4.3** Il Conduttore rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'articolo 1578 del Codice Civile riguardanti i vizi della cosa. In caso di vizi o difetti tali da rendere impossibile il godimento dell'Immobile, il presente contratto si intenderà risolto senza che comunque il Conduttore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Locatore.
- 4.4** Il Conduttore è costituito custode dell'Immobile ed espressamente si impegna a curare lo stesso in modo da verificarne e/o conservarne costantemente l'efficienza e l'integrità, anche con riferimento agli impianti, a prestare ogni più opportuna diligenza nell'uso dello stesso e nell'evitare guasti e deterioramenti. Il Conduttore si impegna comunque a porre in essere tutti i comportamenti necessari ad evitare emissioni o immissioni moleste nei confronti delle proprietà confinanti e/o delle aree e strade pubbliche e, conseguentemente, a manlevare e tenere indenne il Locatore da ogni eventuale pretesa o lamentela dei terzi al riguardo.
- 4.5** Il Conduttore, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice Civile, si impegna a restituire alla scadenza contrattuale l'Immobile libero da persone e cose di proprietà del medesimo, in buono stato manutentivo e di pulizia, con tutti gli adeguamenti e manutenzioni resisi necessari nel tempo.
- 4.6** Il Conduttore s'impegna a rimuovere, entro la data di fine locazione, qualsiasi insegna o altro simile oggetto contenente indicazioni relative al proprio nome e attività.
- 4.7** Il Conduttore non potrà, in ogni caso, manomettere gli impianti relativi alle utenze e saranno a suo carico l'eventuale chiusura delle utenze e la risoluzione dei relativi contratti.
- 4.8** Alla riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le Parti.
- 4.9** Nel caso di mancata o ritardata riconsegna nei termini indicati al precedente articolo 3.5, il Conduttore dovrà pagare al Locatore fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, l'indennità di occupazione precaria pari al canone di locazione aggiornato secondo l'indice ISTAT a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
- 4.10** È fatta salva la facoltà del Locatore di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'Immobile.

Articolo 5 – Gestione e manutenzione

- 5.1** Sono a carico del Conduttore le tasse ed i tributi inerenti all'attività esercitata

nell'Immobile e tutte le spese di gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pulizia, le forniture telefonica, idrica e della corrente elettrica, il riscaldamento, l'asporto rifiuti. A tali fini il Conduttore provvederà all'intestazione dei relativi contratti e utenze entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Sono altresì a carico del Conduttore le spese per la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso dell'immobile e/o la conduzione dell'attività.

5.2 Tutta la manutenzione ordinaria dell'Immobile e gli adeguamenti alle normative applicabili allo stesso necessari per il suo utilizzo saranno ad esclusivo carico e spese del Conduttore, che dovrà per tutta la durata del contratto garantire la perfetta efficienza, il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari e il massimo decoro dell'Immobile e degli impianti che lo compongono, senza poter pretendere alcun indennizzo a tale titolo.

5.3 Sono altresì a carico del Conduttore i seguenti obblighi:

- a) provvedere allo sfalcio delle aree verdi adiacenti al fabbricato, come meglio delimitate con linea di colore rosso nella planimetria allegato **A**), quando l'altezza dell'erba supera i 5 (cinque) centimetri;
- b) assicurare agli avventori, in caso di necessità, la fornitura del materiale di primo soccorso;
- c) curare la raccolta dei rifiuti dai cestini posizionati nell'area parco come meglio delimitata con linea di colore verde nella planimetria allegato **A**) e provvedere al loro conferimento al gestore del servizio;
- d) su richiesta del Comune, ospitare nell'immobile attività e manifestazioni a carattere culturale/sportivo/ricreativo/turistico organizzate direttamente dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati autorizzati dallo stesso, nel limite massimo di n. 10 (dieci) iniziative all'anno;
- e) collaborare con il Comune per la valorizzazione a fini turistici dell'area, anche attraverso iniziative e campagne promozionali congiunte.

5.4 Senza pregiudizio per altri rimedi che siano previsti dal presente contratto o dalla legge, nel caso in cui il Conduttore ometta di porre in essere atti di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento previsti dal presente articolo, il Locatore assegnerà per iscritto al Conduttore stesso un termine, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni,

per provvedervi: in difetto, decorso il termine assegnato, il Locatore potrà provvedervi direttamente, addebitandone la relativa spesa al Conduttore, anche attraverso l'escussione della garanzia di cui al successivo articolo 10. È fatto salvo il caso di interventi urgenti, debitamente motivati, nei quali il Locatore, accertata l'inerzia del Conduttore, potrà intervenire immediatamente, sempre addebitandone la relativa spesa al Conduttore stesso nei termini dianzi precisati.

5.5 Ove emerga necessità di interventi di manutenzione straordinaria di competenza del Locatore, è onere del Conduttore darne comunicazione scritta senza ritardo a quest'ultimo. In tali ipotesi, il Conduttore consentirà l'accesso nell'Immobile al Locatore, ai suoi professionisti e alle imprese da quest'ultimo prescelte. In ogni caso, anche in deroga all'articolo 1584, 1° comma, del Codice Civile, il Conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo o riduzione del canone.

Articolo 6 - Modifiche, migliorie e addizioni apportate all'Immobile

6.1 Il Conduttore non può eseguire modifiche, migliorie o addizioni all'Immobile, né eseguire lavori che possano alterarne le condizioni originali, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Locatore. Nel caso in cui tali modifiche, innovazioni, addizioni o lavori vengano effettuati senza il preventivo consenso scritto del Locatore, è facoltà di quest'ultimo richiedere l'immediata rimessione in pristino dei luoghi.

6.2 Nel caso di modifiche, migliorie, addizioni o lavori preventivamente acconsentite per iscritto dal Locatore, è comunque escluso il diritto del Conduttore a ricevere indennità e/o rimborsi e/o riduzioni del canone di locazione, a meno che non sussista una diversa pattuizione scritta tra le Parti.

Articolo 7 – Uso dell'Immobile

7.1 Il Conduttore si impegna a non destinare l'Immobile a usi diversi da quelli stabiliti all'articolo 1. Qualsiasi attività ulteriore o diversa rispetto a quella stabilita all'articolo 1 costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo articolo 12.2 lett. a.

7.2 Il Conduttore si impegna a esercitare all'interno dell'Immobile la propria attività nel pieno rispetto delle prescrizioni e/o limitazioni imposte dalle autorizzazioni ottenute e dalla normativa di fonte legislativa, regolamentare e/o amministrativa concernente l'attività esercitata.

7.3 Il Conduttore deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la

vigente normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, e quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria di riferimento.

Articolo 8 - Diritto di accesso ai locali

8.1 Il Conduttore si impegna a consentire al Locatore e a suoi incaricati l'accesso ai locali per le verifiche e i controlli ritenuti dal Locatore stesso necessari e/o opportuni. A tal fine le Parti concordano le date e gli orari di tali accessi. In ogni caso è consentito al Locatore e a suoi incaricati l'accesso ai locali dandone preavviso scritto, a mezzo PEC al Conduttore, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

8.2 Gli accessi dovranno avvenire con modalità tali da non intralciare la regolare attività del Conduttore.

Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto e sublocazione

9.1 È fatto divieto al Conduttore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a terzi.

9.2 È fatto divieto al Conduttore di sublocare a terzi l'Immobile o sue parti.

Articolo 10 – Garanzia fidejussoria

10.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto, il Conduttore consegna al Locatore fidejussione bancaria (**allegato C**) a prima richiesta assoluta emessa da primario Istituto Bancario fino all'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale garanzia, a favore del locatore, senza necessità di preventiva escussione del Conduttore e con rinuncia preventiva a qualsivoglia eccezione ed al termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile da parte del fideiussore, contro eventuali inadempimenti del Conduttore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancati pagamenti dei canoni di locazione o degli oneri accessori o eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'Immobile.

10.2 La garanzia fideiussoria deve avere durata sino alla scadenza del contratto e al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e alla regolare riconsegna al Comune dell'Immobile e dei materiali in esso contenuti, attestata da apposito verbale come previsto dal precedente articolo 4.8.

10.3 Qualora, da controllo disposto dal Locatore, la garanzia di cui al presente articolo dovesse risultare non operante, il presente contratto si dovrà ritenere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

10.4 In ogni caso di escussione, totale o parziale, della garanzia, il Conduttore è obbligato a ricostituire la medesima entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione trasmessa dal Comune.

Articolo 11 – Responsabilità e coperture assicurative

11.1 Il Conduttore, in quanto custode dell'Immobile ai sensi del precedente articolo 4.4, assume ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatto doloso o colposo, azioni e/o omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi, derivanti dall'attività esercitata e/o dall'uso dell'Immobile.

11.2 Il Conduttore è responsabile direttamente nei confronti del Locatore e/o dei terzi per qualsivoglia danno causato al Locatore e/o a terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

11.3 La sorveglianza e i controlli eventualmente eseguiti dal Locatore non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Conduttore e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal presente rapporto contrattuale.

11.4 Le Parti danno atto che il Conduttore ha sottoscritto le seguenti polizze assicurative, vigenti per l'intera durata del contratto di cui al precedente articolo 2.1 e di cui produce copia:

- a.** responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), massimale Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), n. emessa in datada (allegato D);
- b.** polizza incendio rischio locativo, comprensiva della clausola ricorso terzi, massimale Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), emessa in data da (allegato E).

11.5 In caso di rinnovo del contratto ai sensi del precedente articolo 2.2., il Conduttore dovrà inviare al Locatore, tramite PEC, la prova dell'avvenuto rinnovo delle polizze, entro 30 (trenta) giorni dal rinnovo contrattuale.

11.6 Il Conduttore è obbligato a mantenere attive le polizze assicurative fino alla data di riconsegna dell'Immobile al Locatore.

11.7 Resteranno a carico del Conduttore tutte le franchigie e/o gli eventuali scoperti; il Conduttore provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non liquidati dalle Compagnie di Assicurazione per mancato pagamento dei premi,

per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc..

Articolo 12 – Inadempimenti e penali. Clausola risolutiva espressa.

- 12.1** L'inadempimento da parte del Conduttore degli obblighi previsti a suo carico nel presente contratto è contestato per iscritto dal Locatore con invito a sanare l'inadempienza entro il termine di 15 (quindici) giorni. La mancata ottemperanza del Conduttore dà facoltà al Locatore di applicare penali e/o di risolvere il contratto per fatto e colpa del Conduttore stesso, nei termini previsti dal presente articolo e senza bisogno di ulteriore diffida. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Locatore al risarcimento di ogni eventuale ed ulteriore danno.
- 12.2** Il Locatore può risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
- a)** destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto;
 - b)** realizzazione di opere e/o di attività prive delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e/o senza l'ottenimento della previa autorizzazione scritta del Locatore;
 - c)** inosservanza del divieto di cessione del contratto e di sublocazione dell'Immobile (articolo 9);
 - d)** mancato pagamento del canone di locazione;
 - e)** sopravvenienza, in capo al Conduttore, di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
 - f)** sottoposizione del Conduttore a procedure concorsuali, scioglimento della ditta/società del Conduttore per qualsiasi causa;
 - g)** mancata ricostituzione della garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta escussione della stessa (articolo 10.4) o mancato rinnovo delle polizze assicurative (articolo 11.5);
 - h)** grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto;
- 12.3** In caso di risoluzione del contratto, il Locatore potrà escutere quale penale la garanzia prestata dal Conduttore; rimane, comunque, impregiudicato per il Locatore ogni diritto di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale maggior danno patito.
- 12.4** Qualora il Conduttore non ottemperi a tutti gli altri obblighi e prescrizioni derivanti

dal presente contratto e diversi da quelli contemplati dal comma 2 del presente articolo, il Locatore potrà applicargli una penale nella misura variabile da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), in relazione all'entità e gravità del fatto contestato. In tale ipotesi, l'applicazione della penale è comunicata al Conduttore a mezzo PEC; il Conduttore entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione potrà formulare osservazioni o richieste di chiarimenti, a cui il Locatore è tenuto a rispondere entro ulteriori 15 (quindici) giorni. In caso di mancata formulazione di osservazioni o richieste di chiarimenti e/o di rigetto delle stesse, il Conduttore deve provvedere a sanare l'inadempienza contestata dal Locatore e a saldare l'importo della penale applicata; in difetto, il Locatore è autorizzato a escutere la garanzia di cui al precedente articolo 10 per un importo corrispondente alla penale applicata e può risolvere il contratto, ai sensi del comma 2 lett. h del presente articolo.

Articolo 13 - Spese contrattuali

- 13.1** Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono a carico del Conduttore.
- 13.2** Gli oneri relativi alla prima registrazione e a quelle successive sono a carico del Conduttore; il Locatore rimborserà la metà dell'imposta di registro versata.
- 13.3** In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta è posta per intero a carico del Conduttore.

Articolo 14 - Modifiche alle clausole contrattuali

- 14.1** Le clausole di cui al presente contratto sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione.
- 14.2** Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto, deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Articolo 15 - Elezione di domicilio

- 15.1** Ai fini dell'esecuzione del presente contratto e della regolazione dei reciproci rapporti, le Parti eleggono domicilio come segue:

- Comune di Domegge di Cadore – Area Tecnica, Via Roma n. 1, 32040 Domegge di Cadore (BL) – PEC protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it
- il Conduttore PEC

Articolo 16 - Tolleranza

Qualsiasi tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti a inadempimenti o ritardati adempimenti dell'altra Parte non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia ai diritti o tacita abrogazione degli obblighi corrispondenti.

Articolo 17 - Foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è deferita alla competenza esclusiva del Foro di Belluno.

Articolo 18 – Trattamento dei dati

18.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti sono stati raccolti presso il Comune di Domegge di Cadore per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.

18.2 Ai sensi dell'articolo 15 del citato Regolamento UE 2016/679 GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Comune di Domegge di Cadore, con sede in via Roma n. 1, 32040 Domegge di Cadore (BL). L'informativa privacy completa è pubblicata al link <https://comune.domeggedicadore.bl.it/privacy>.

Articolo 19 - Disciplina applicabile

Per quanto non previsto e pattuito nel presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 20 - Allegati

- A) Planimetria;
- B) Verbale di consistenza;
- C) Polizza fidejussoria n ____ emessa in data ____ da ____ ;

- D) Copia polizza assicurativa RCT/RCO e relativa quietanza di pagamento del premio con copertura fino al (art. 11.4 lett. a);
- E) Copia polizza assicurativa incendio rischio locativo e relativa quietanza di pagamento del premio con copertura fino al (art. 11.4 lett. b).

Letto, approvato e sottoscritto in Domegge di Cadore in data _____

Il Locatore _____

Il Conduttore _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Conduttore approva espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 2) Durata del contratto; 3) Canone di locazione; 4) Condizioni dei locali, consegna, riconsegna; 5) Gestione e manutenzione; 6) Modifiche, migliorie e addizioni apportate all'Immobile; 7) Uso dell'immobile; 8) Diritto di accesso ai locali; 9) Divieto di cessione del contratto e sublocazione; 10) Garanzia fidejussoria; 11) Responsabilità e coperture assicurative; 12) Inadempimenti e penali. Clausola risolutiva espressa; 13) Spese contrattuali; 17) Foro competente.

Il Conduttore _____